

## **LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2015 N. 25**

### **Norme in materia di cimiteri per animali.**

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La presente legge favorisce l'istituzione di cimiteri per animali di affezione nel territorio ligure, dettandone i criteri e disciplinandone le modalità.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, viene privilegiata l'iniziativa privata ed associativa.

#### **Articolo 2 (Destinatari)**

1. Nei cimiteri per animali di affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa statale ed europea.

#### **Articolo 3 (Autorizzazione)**

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta all'autorizzazione del Comune competente per territorio secondo le procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione.
2. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L'autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

#### **Articolo 4 (Inumazione spoglie)**

1. Le spoglie di animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti giudicati idonei dal Comune competente per territorio.

#### **Articolo 5 (Raccolta e trasporto spoglie)**

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

**Articolo 6**  
**(Norme di attuazione)**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione previsto all'articolo 3, nel quale sono altresì definite le modalità tecniche e operative del registro delle presenze.

**Articolo 7**  
**(Norma di rinvio)**

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 8**  
**(Norma di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 22 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
Giovanni Toti

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**  
**22 DICEMBRE 2015 N. 25**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Matteo Rosso, Angelo Vaccarezza, Alessandro Puggioni, Alessandro Piana, Stefania Pucciarelli, Claudio Muzio, Giovanni De Paoli, Alice Salvatore, Francesco Battistini, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Gabriele Pisani, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Andrea Costa, in data 22 settembre 2015, dove ha acquisito il numero d'ordine 10;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 24 settembre 2015;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 12 novembre 2015;*
- e) *è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2015;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 7 gennaio 2016.*

## 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

### Relazione del Consigliere Rosso M.

*Con questo sintetico testo di legge, la Regione Liguria intende favorire l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione, disciplinando le modalità e dettando i criteri per la loro realizzazione e il funzionamento.*

*Il contenuto di tale legge regionale è adottato nel rispetto di disposizioni legislative vigenti a livello nazionale e seguendo il modello degli interventi legislativi da parte di altre regioni italiane, le quali si sono attivate emanando analoghe leggi per la realizzazione di cimiteri per animali di affezione o inserendo specifiche disposizioni all'interno di provvedimenti amministrativi.*

*Pertanto, anche l'intervento della regione Liguria è volto a far sì che le spoglie e le ceneri degli animali di affezione, per molti anni considerati componenti della famiglia o per il valore terapeutico derivante dalla loro vicinanza a soggetti portatori di handicap che li aiuta a migliorare la qualità della vita, ricevano adeguata sepoltura per un ricordo nel tempo.*

*Di conseguenza, per dare risposta alle moltissime richieste provenienti dai proprietari di animali di affezione e dalle associazioni interessate, è stato approvato questo testo di legge che prevede il beneficio della sepoltura, previo apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa statale o comunitaria.*

*L'articolo prevede, inoltre, che l'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta all'autorizzazione del comune competente per territorio secondo le procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione, che sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale verranno, altresì, definite le modalità tecniche e operative del registro delle presenze.*

*In sede di Commissione, il testo di legge è stato sottoposto ad un programma di audizioni con i soggetti interessati, che hanno espresso un notevole apprezzamento nei confronti della finalità della normativa in questione. Inoltre, nel corso dell'esame da parte della competente Commissione, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno accolto le osservazioni formulate dal Consiglio delle Autonomie Locali, allo scopo di perfezionare il testo di legge che ha, pertanto, ottenuto vasto consenso da parte delle forze politiche presenti in Consiglio, oltre alla sottoscrizione dell'iniziativa stessa.*

*Auspico, in conclusione, che anche l'Assemblea legislativa voglia suffragare a voti unanimi il testo di legge, al pari di quanto avvenuto in sede di esame referente, consentendo alla regione Liguria di dotarsi in tempi brevi di una normativa fortemente richiesta dall'utenza, considerando, altresì, che dall'attuazione di questa legge regionale non deriveranno oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*

## 3. NOTE AGLI ARTICOLI

### Note all'articolo 5

- *Il regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300;*
- *il regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 è pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.*

### Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 è pubblicata nel B.U. 12 aprile 2000, n. 7.*
-